

REGOLAMENTO DEI “*MANAGEMENT WARRANT GUALA CLOSURES* S.P.A.”

1 DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul MTA (come di seguito definito), Segmento STAR, a partire dal 6 agosto 2018.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime 1.000.000 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea straordinaria del 28 maggio 2018, a servizio dell’esercizio dei “*Management Warrant Guala Closures S.p.A.*”, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
- “**Comunicazione della Società**”: significa quanto descritto nell’articolo 3.2.
- “**Fusione**”: indica la fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A., nell’ambito della quale i Management Warrant Guala saranno annullati e concambiati con i Warrant, secondo i termini e alle condizioni descritte nel Progetto di Fusione. La Fusione ha avuto efficacia in data 6 agosto 2018.
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- “**Management Warrant Guala**”: indica i *warrant* emessi a seguito della delibera assunta dall’assemblea di Guala Closures S.p.A. in data 27 aprile 2018.
- “**MTA**”: indica il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- “**Periodo di Esercizio**”: indica il periodo compreso tra il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di efficacia della Fusione e il decimo anniversario della medesima data di efficacia della Fusione.
- “**Prezzo di Esercizio**”: significa quanto descritto nell’articolo 3.5.
- “**Progetto di Fusione**”: indica il progetto di fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile e approvato dall’assemblea di Guala Closures S.p.A. in data 27 aprile 2018 e dall’assemblea di Space4 S.p.A. in data 28 maggio 2018.
- “**Regolamento**”: significa il presente regolamento, che disciplina le caratteristiche e l’esercizio dei Warrant.
- “**Società**”: significa (i) Space4 S.p.A. con sede legale in Milano, via Mauro Macchi 27, n. di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza – Brianza – Lodi, codice fiscale e Partita IVA 10038620968; oppure, (ii) successivamente al completamento della Fusione, Guala Closures S.p.A., quale società risultante dalla Fusione.
- “**Warrant**”: indica i “*Management Warrant Guala Closures S.p.A.*” oggetto del presente regolamento, emessi a seguito della delibera assunta dall’assemblea della Società in data 28 maggio 2018 e assegnati in concambio ai titolari di Management Warrant Guala alla data di efficacia della Fusione secondo i termini e alle condizioni descritte nel Progetto di Fusione.

2 CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati, nel rapporto di 0,675381 Warrant per ogni Management Warrant Guala e alla data di efficacia della Fusione, in concambio ai titolari di Management Warrant Guala, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria della Società del 28 maggio 2018. Nella predetta riunione l’assemblea ha deliberato, tra l’altro, un aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 13.000.000, mediante emissione di

massime n. 1.000.000 Azioni di Compendio, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.000.000 Warrant da parte dei soggetti titolari degli stessi.

- 2.2 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
- 2.3 Ciascun Warrant attribuisce il diritto a sottoscrivere un'Azione di Compendio.
- 2.4 I Warrant sono nominativi. I Warrant sono intrasferibili a terzi.
- 2.5 Non è stata richiesta, né sarà richiesta, l'ammissione dei Warrant alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

3 TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 3.1 I titolari dei Warrant potranno esercitare i Warrant, in tutto o in parte, durante il Periodo di Esercizio solo a condizione che il prezzo ufficiale dell'Azione registrato in almeno un giorno compreso nel Periodo di Esercizio sia pari o superiore ad Euro 13,00.
- 3.2 La Società provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo all'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, apposita comunicazione scritta (la "**Comunicazione della Società**") attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - verificarsi di tale condizione.
- 3.3 In caso di mancato avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, la Società provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo allo scadere del Periodo di Esercizio, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, la Comunicazione della Società attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - mancato verificarsi di detta condizione.
- 3.4 Indipendentemente dall'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1., qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, sia promossa un'offerta pubblica

di acquisto avente ad oggetto Azioni ordinarie della Società (“**OPA**”) e il prezzo che sarà pagato dall’offerente per ciascuna Azione e che sia oggetto della comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. 58/1998 sia pari o superiore a 13 Euro, al fine di aderire all’OPA, i titolari dei Warrant potranno esercitarli, in tutto o in parte, nel periodo indicato al successivo articolo 5.1.

- 3.5 Il prezzo da corrispondere da parte di ciascun titolare dei Warrant per l’esercizio dei Warrant e la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è pari ad Euro 13,00 (il “**Prezzo di Esercizio**”), fatti salvi gli aggiustamenti previsti al successivo articolo 6.

4 DECADENZA ED ESTINZIONE

- 4.1 I Warrant che risulteranno non esercitati al termine del Periodo di Esercizio perderanno irrevocabilmente ogni efficacia e si intenderanno estinti, divenendo privi di effetto a qualsiasi titolo.

5 MODALITÀ DI ESERCIZIO

- 5.1 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate nel corso del Periodo di Esercizio da ciascun titolare dei Warrant secondo quanto previsto nel presente Regolamento nonché secondo le modalità che saranno indicate nella Comunicazione della Società. In caso di OPA, i Warrant potranno essere esercitati in un periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.
- 5.2 All’atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America.
- 5.3 La richiesta di esercizio potrà essere effettuata anche relativamente ad una parte soltanto dei Warrant posseduti da parte di ciascun titolare dei Warrant.

- 5.4 La Società provvederà, entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese di calendario successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio, a mettere le Azioni di Compendio a disposizione dell'avente diritto, presso il conto titoli intrattenuto dal medesimo avente diritto. In caso di OPA, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all'OPA apportando le medesime Azioni di Compendio.
- 5.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente che la Società indicherà ai portatori dei Warrant che abbiano presentato richiesta di esercizio.
- 5.6 Le Azioni di Compendio sottoscritte a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni della Società in circolazione alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 5.7 Il Periodo di Esercizio sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").
- 5.8 Ove il termine finale del Periodo di Esercizio intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo termine sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6 OPERAZIONI RIGUARDANTI IL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- (i) aumenti di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} \text{ meno } P_{ex})$ nel quale: “*P_{cum}*” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell’Azione registrati sul MTA e “*P_{ex}*” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’Azione registrati sul MTA;
- (ii) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione gratuita di nuove Azioni, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere in assegnazione gratuita, al momento dell’esercizio dei Warrant, un numero di Azioni di Compendio tale da consentirgli di conservare la medesima percentuale del capitale sociale garantitagli attraverso l’esercizio dei Warrant prima dell’aumento;
- (iii) aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (iv) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio rimarranno invariati;
- (v) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito nella stessa proporzione esistente tra le Azioni della Società annullate in esecuzione della delibera di riduzione di capitale e il totale delle Azioni *ante* riduzione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
- (vi) aumenti gratuiti della parità contabile implicita delle Azioni o riduzioni della stessa per perdite, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (vii) raggruppamento o frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio;

(viii) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà conseguentemente modificato sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.

6.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale sociale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant (anche con riferimento ad aspetti diversi da quelli indicati al precedente articolo 6.1), il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o la condizione per l'esercizio dei Warrant di cui al precedente articolo 3.1.

6.3 Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria eccedente.

7 COMUNICAZIONI

7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare applicabile.

8 DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 Il possesso dei Warrant comporta l'accettazione, da parte del titolare dei Warrant, di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Regolamento.

- 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.2 del presente Regolamento, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.